

Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento a valere sulla presente misura.

Per “**pascolo permanente**” si intende quanto disciplinato dall’art, 2 punto 2 Reg, CE 796/2004, ovvero *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) , e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più.* La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d’Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n.176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1 Sostegno per l’imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura del suolo

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all’imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d’intervento individuati nell’analisi:

- **Fabbisogno d’intervento n° 18** Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità
- **Fabbisogno d’intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale □ F12 “Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale”,
- **Fabbisogno d’intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l’emissione dei gas a effetto serra e ammoniacale
- **Fabbisogno d’intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente Focus Area principale (FA):

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

La sottomisura contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Il sostegno all'impianto di boschi a ciclo illimitato e all'arboricoltura contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, per gli effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

La sottomisura 8.1 è volta a incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate) su tutto il territorio regionale. La sottomisura è finalizzata a sostenere e favorire la forestazione e l'imboschimento mediante le seguenti azioni:

1. la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di **boschi misti a ciclo illimitato**, con l'impiego di specie arboree autoctone (in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive) adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con finalità climatico-ambientali (assorbimento CO₂), protettive (difesa idrogeologica), paesaggistiche e sociali (scopi ricreativi).

2. la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni di **arboreti da legno a ciclo medio-lungo** (40-45 anni), con l'impiego di latifoglie autoctone di pregio adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con finalità principalmente produttive.

3. la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di **piantagioni a ciclo breve** (turno minimo 20 anni), con l'impiego di specie a rapido accrescimento autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con finalità produttive, compatibili con le condizioni stazionali (ad esclusione dell'utilizzo per scopi energetici), nonché climatico-ambientali (assorbimento CO₂).

Non sono ammesse al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree ZCS, ZPS, SIC/p); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 NTA PPTR) ed alla disciplina del mantenimento dei prati e dei pascoli secondo quanto previsto dal Reg. UE n.1307/2013 e norme nazionali di attuazione;
- le "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" come definite all'art. 59 comma 3) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia e dallo stesso delimitate;

- le superfici percorse da incendio come definite e censite ai sensi della “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” n. 353/2000;
- i terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal reg. CEE 2080/92 o dall’art. 31 del Reg. CE 1257/99 (Misura H) o dal Reg. CEE 1609/89 per i quali persistono vincoli specifici;
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale,
- i boschi cedui a turno breve;
- gli impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di impianto, premio annuo (per ettaro) per la manutenzione ed il mancato reddito solo nel caso dei terreni agricoli, conseguente alla realizzazione dell’investimento, per un periodo di 12 anni.

Nel caso dell'imboschimento di terreni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, di terreni non agricoli, o per l'imboschimento con specie a rapido accrescimento, il sostegno non copre il mancato reddito o i costi per la manutenzione ma copre unicamente i costi d’impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno in oggetto è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

1. Costi di impianto e materiale di propagazione.

- **Spese generali:** le spese generali sono quelle definite ai sensi dell' art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento
- **Acquisto del materiale** vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme.
- **Costi per le operazioni di impianto** necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e recinzioni e altre protezioni contro il pascolo, sostituzione delle fallanze (se inferiori al 20% della superficie imboschita) prima della ultimazione dei lavori.
- **Costi per operazioni correlate all'impianto**, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei (solo per arboreti da legno a ciclo medio-lungo) e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la brucatura).

2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 12 anni

- **Interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze** (successivi all'accertamento di regolare esecuzione), manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi: controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti.
- **Azioni di prevenzione e protezione dell'impianto** necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, interventi fitosanitari in particolare al fine di garantire la riuscita a lungo termine dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

3. Premio annuale per ettaro a copertura del mancato reddito agricolo (ad esclusione dei terreni non agricoli)

- **Compensazione** del mancato reddito agricolo, conseguente alla realizzazione dell'investimento, per un periodo massimo di 12 anni.

Gli impianti di irrigazione temporanei sono ammissibili in quanto compatibili con quanto previsto all'art.46, comma 6 ultimo punto del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tutte le spese per i costi di impianto, dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità

stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. L'investimento deve essere realizzato su terreni agricoli e non agricoli (non già boscati) su tutto il territorio regionale.
2. La realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato mediante l'adesione alla presente sottomisura comporta l'imposizione del vincolo forestale permanente, attraverso il cambio di destinazione d'uso "a bosco" dei terreni imboschiti.
3. Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
4. Il richiedente deve essere titolare di un diritto di possesso legalmente riconosciuto, sulle superfici oggetto di richiesta di sostegno.
5. In presenza di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.
6. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
7. Qualsiasi impianto in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
8. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
9. Gli impianti, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate nel paragrafo 8.2.8.6), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.
10. Gli impianti devono essere compatibili con i requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 (precisati nell'apposito sottoparagrafo delle *Informazioni specifiche della misura*)

Non sono ammesse al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree ZCS, ZPS, SIC/p); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 NTA PPTR) ed alla disciplina del mantenimento dei prati e dei pascoli secondo quanto previsto dal Reg. UE n.1307/2013 e norme nazionali di attuazione;
- le "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" come definite all'art. 59 comma 3) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia e dallo stesso delimitate;
- le superfici percorse da incendio come definite e censite ai sensi della "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" n. 353/2000;
- i terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal reg. CEE 2080/92 o dall'art. 31 del Reg. CE 1257/99 (Misura H) o dal Reg. CEE 1609/89 per i quali persistono vincoli specifici;

- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale;
- i boschi cedui a turno breve;
- gli impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento

- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;
- aree periurbane;

ii) tipologia dell'intervento

- realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l'impiego di specie arboree autoctone;
- la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio-lungo (40-45 anni);
- la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno minimo 20 anni)

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), (M 8): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa. Il sostegno copre i costi di piantagione, un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione (ove previsto) e un premio annuale a compensazione del mancato reddito agricolo (ove previsto), per un periodo massimo di dodici anni, definiti sulla base del prezzario regionale.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel

BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Per la Sottomisura 8.1 saranno rispettate le disposizioni di cui al par. 9 dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 702/2014, in cui è previsto che le operazioni di investimento per le quali sono concessi gli aiuti siano conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto (Tab. 1 –Prospetto A; Tab. 2 – Prospetto B) e di manutenzione (Tab. 3 – Prospetto C; Tab. 4 – Prospetto D); le singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell'aiuto massimo concedibile, qualora tecnicamente coerenti.

Le tabelle seguenti non considerano le spese generali.

Prospetto A - Costi massimi di impianto per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato e Piantagioni a ciclo breve" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno			179,00
Apertura buche meccanicamente	1,80	1.600	2.880,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,98	1.600	3.168,00
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,62	1.600	2.592,00
Irrigazioni di soccorso	0,59	1.600	944,00
Chiudenda in pali di castagno e filo zincato			800,00
TOTALE COSTI			10.563,00
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			10.500,00

Tab 1

Prospetto B - Costi massimi di impianto per la tipologia "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza eseguita con mezzo meccanico			807,84
Concimazione di fondo			500,00
Apertura buche meccanicamente	1,80	400	720,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,98	400	792,00
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,62	400	648,00
Fornitura e posa in opera di dischi pacciamanti	2,23	400	920,00
Fornitura e posa in opera di cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter)	2,16	400	864,00
Impianto irriguo			800,00
TOTALE COSTI			6.051,84
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			6.000,00

Tab. 2

Prospetto C - Costi massimi di manutenzione per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno			179,00
Cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature)	0,73	1.600	1.168,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore per risarcimento fallanze (10% del totale)	1,98	160	316,80
Risarcimento fallanze con messa a dimora di piantine in contenitore (10%)	1,49	160	720,00
Irrigazione di soccorso	0,59	1600	944,00
TOTALE COSTI			3.327,80
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			3.300,00

Tab. 3

Prospetto D - Costi massimi di manutenzione per la tipologia "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno (3 interventi)			537,00
Cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature)	0,73	400	292,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore per risarcimento fallanze (20% del totale)	1,98	80	158,40
Risarcimento fallanze con messa a dimora di piantine in contenitore (10%)	1,49	80	119,20
Potatura di formazione	1,15	400	460,00
Concimazioni	0,70	400	280,00
Interventi fitosanitari			200,00
Irrigazioni di soccorso (2 interventi)	2x0,59	400	472,00
TOTALE COSTI			2.518,60
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			2.500,00

Tab. 4

Prospetto E - Mancati redditi per l'imboschimento delle superfici agricole per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato" e "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo"		
Colture	Margine lordo	Premio
	(€/ha)	riconosciuto (€/ha)
Grano duro e cereali	683,00	100,00
Olivo	1.142,00	550,00
Altre colture arboree	5.287,00	950,00
Altre colture erbacee (incl. orticole e leguminose)	3.392,00	700,00
Colture foraggere permanenti	64,00	64,00

Tab 5

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto ai riferimenti di mercato per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Oltre alla corretta valutazione delle condizioni di ammissibilità, delle finalità della sottomisura e della corretta applicazione dei criteri di selezione, si evidenziano rischi specifici in merito:

- all'individuazione della tipologia di terreno e alla concessione del sostegno in presenza di terreni demaniali;
- alla presentazione di informazioni non conformi nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo di materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- alla presenza di superfici percorse da incendio o già interessate da aiuti all'imboschimento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità e delle cause di non ammissibilità in riferimento ai singoli ambiti di intervento ed alla relativa vincolistica (ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo).

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi, per le manutenzioni e i mancati redditi, nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

Premio annuale per manutenzioni e mancati redditi**R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni**

Potrebbero verificarsi difficoltà nella verifica degli impegni previsti per le fasi post-impianto relativi agli interventi di manutenzione e cure colturali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Potrebbero rilevarsi difficoltà per la corretta identificazione delle superfici imboschite nei primi anni di impianto, di quelle adiacenti ad altre colture arboree e delle fallanze.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Occorre assicurare che le superfici, correttamente mappate nella fase di accertamento finale dopo l'impianto, mantengano la destinazione d'uso nel tempo.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R2: Controllo informatizzato delle voci di costo derivanti dai prezziari regionali.

Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura di acquisizione di offerte /

preventivi e di valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: Predisposizione di opportune procedure che consentano la corretta verifica:

- della tipologia di terreno, della qualità di coltura e dei terreni demaniali;
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- della presenza di aree percorse da incendio, o già interessate da aiuti all'imboschimento.

R8: Il Sistema Informativo prevederà adeguate funzionalità in modo che gli elementi fisici-localizzativi e tecnico-economici siano corrispondenti al progetto approvato.

Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di:

- legittima conduzione, esatta localizzazione e superficie minima di accesso;
- esatta identificazione dell'ambito agricolo o non agricolo, dell'uso del suolo, della tipologia di intervento.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepilogano analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

La provenienza del materiale di propagazione impiegato deve essere attestata da vivai forestali certificati ai sensi del D.Lvo 10 novembre 2003, n. 386.

R10: La presentazione delle domande dovrà essere consentita unicamente per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni ai fini del rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che:

- fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita, verifica del mancato reddito e aggiornamento dei dati di uso del suolo;
- determinerà i termini di presentazione della domanda di pagamento delle manutenzioni e/o dei mancati redditi.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (definizione di tempistiche adeguate ai procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

Premio annuale per le manutenzioni e i mancati redditi

R5: Sarà vincolato il pagamento delle operazioni di manutenzione alla presentazione di fotografie analitiche georeferenziate. Sarà effettuata un'analisi dei rischi ai fini dei controlli in loco e valutata la possibilità di eseguire controlli con strumenti e tecnologie innovative quali droni muniti di adeguati sistemi di rilevamento.

R8: Sarà acquisita la mappatura GPS delle superfici impiantate, da utilizzare per l'accertamento della realizzazione dell'impianto. Tale mappatura sarà confrontata con la fotointerpretazione dell'uso del suolo effettuata a partire dal primo rinnovo delle ortofoto successivo al terzo anno di impianto.

R9: Le domande di pagamento saranno compilate attraverso «moduli basati su strumenti geospaziali» a partire dalle annate previste dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 17 par. 2 lettere a) b) c).

Le verifiche in loco saranno intese ad assicurare che le superfici mantengano la destinazione d'uso nel tempo.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla

verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi di impianto e di manutenzione* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel “*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. La determinazione del mancato reddito si basa sulla metodologia descritta qui di seguito. I dati utilizzati sono relativi al campione di aziende RICA, per gli anni 2008-2012. L'utilizzo di tali dati per la misura è stata una scelta dettata dalla presenza contestuale nella RICA dell'informazione sul tipo di colture e sui dati di costo e di ricavo relativi ai singoli processi produttivi praticati dalle unità aziendali. Il Margine Lordo riportato in tabella è quello derivante dalle tipologie colturali indicate, in condizioni di ordinarietà.

Con riferimento alla compatibilità ed eventuale cumulabilità dei pagamenti diretti previsti dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, per la presente sotto-misura non è previsto l'equivalente per il Greening.

Prospetto E - Mancati redditi per l'imboschimento delle superfici agricole per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato" e "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo"		
Colture	Margine lordo (€/ha)	Premio riconosciuto (€/ha)
Grano duro e cereali	683,00	100,00
Olivo	1.142,00	550,00
Altre colture arboree	5.287,00	950,00
Altre colture erbacee (incl. orticole e leguminose)	3.392,00	700,00
Colture foraggere permanenti	64,00	64,00

Tab. 5

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale (PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l’elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l’obiettivo è quello di superare i notori problemi nell’ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all’obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all’obiettivo 3 della Strategia Forestale dell’UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all’obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l’ARIF (Azienda Regionale attività Irriguo e Forestali), è stato affidato all’Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l’incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell’art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un

Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboscamento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK

- *Arbutus unedo* L., Corbezzolo
- *Carpinus betulus* L., Carpino bianco
- *Carpinus orientalis* Mill., Carpinella
- *Ceratonia siliqua* L., Carrubo
- *Cercis siliquastrum* L., Albero di Giuda
- *Cistus incanus* L., Cisto rosso
- *Cistus salvifolius* L., Cisto salvifoglio
- *Cornus mas* L., Corniolo
- *Cornus sanguinea* L., Sanguinello
- *Coronilla emerus* L., Coronilla
- *Corylus avellanae* L., Nocciolo
- *Crataegus monogyna* Jacq., Biancospino
- *Erica arborea* L., Erica
- *Euonymus europaeus* L., Fusaggine o Berretta da prete
- *Fagus sylvatica* L., Faggio
- *Fraxinus excelsior* L., Frassino maggiore
- *Fraxinus ornus* L., Orniello
- *Fraxinus oxycarpa* Bieb., Frassino meridionale
- *Ilex aquifolium* L., Agrifoglio
- *Juniperus communis* L., Ginepro comune
- *Juniperus oxycedrus* L., Ginepro coccolone
- *Juniperus phoenicea* L., Ginepro fenicio
- *Laurus nobilis* L. Alloro
- *Ligustrum vulgare* L., Ligustro
- *Mirtus communis* L., Mirto
- *Ostrya carpinifolia* Scop., Carpino nero
- *Phyllirea latifolia* L, Fillirea
- *Pinus halepensis* Mill., Pino d'Aleppo
- *Pistacia lentiscus* L. Lentisco
- *Pistacia terebinthus* L., Terebinto
- *Prunus spinosa* L., Prugnolo o Strozzapreti
- *Quercus ilex* L., Leccio
- *Quercus cerris* L., Cerro
- *Quercus coccifera* L., Quercia spinosa
- *Quercus frainetto* Ten., Farnetto
- *Quercus macrolepis* Kotchy, Vallonea
- *Quercus pubescens* Mill., Roverella
- *Quercus suber* L., Sughera
- *Quercus trojana* Webb, Fragno
- *Rhamnus alaternus* L., Alaterno
- *Rosa canina* L., Rosa selvatica
- *Ruscus aculeatus* L., Pungitopo
- *Salix alba* L., Salice bianco
- *Sambucus nigra* L., Sambuco nero
- *Sorbus domestica* L., Sorbo domestico
- *Sorbus torminalis* Crantz., Ciavardello

- *Tilia cordata* Miller, Tiglio selvatico
- *Tilia platyphillos* Scop., Tiglio nostrale
- *Ulmus minor* L., Olmo minore
- *Viburnus tinus* L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- *Acer pseudoplatanus* L., Acero montano
- *Alnus cordata* Loisel., Ontano napoletano
- *Alnus glutinosa* L., Ontano nero
- *Castanea sativa* Mill., Castagno
- *Fraxinus oxyphilla* Bieb., Frassino meridionale
- *Juglans regia* L., Noce comune
- *Pinus pinaster* Ait., Pino marittimo
- *Pinus pinea* L., Pino domestico
- *Prunus avium* L., Ciliegio
- *Prunus mahaleb* L., Ciliegio canino
- *Populus nigra* L., Pioppo nero
- *Quercus robur* L., Farnia
- *Tilia europea* L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si vedano le Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle predette aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti di imboschimento e di arboricoltura da legno devono essere:

- a) realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;
- b) la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;

c) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni ecologiche locali;

d) realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie (cfr: elenco del Ministero Ambiente: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_alloctona.pdf) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;

e) nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti con i tipi forestali dell'area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree delle quali:

- almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o
- la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale;

f) in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive tra quelle elencate.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente